



Sent 577/M
R.G. 561/2017

Car 4277/M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

- Avv. Patrizia Prando -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

~~#####~~

ricorrente

(avv. S. Garziera)

CONTRO

Comune di Adria

resistente

OGGETTO: ricorso avverso verbale n. 3002398 del 18.1.2017 emesso da Polizia Locale del Comune di Adria ex art. 148 comma 12 – 16 del Codice della Strada.

Causa assegnata a sentenza il 25.10.2017

Conclusioni del ricorrente:

“in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del verbale impugnato ... in via principale e nel merito: accertare l’insussistenza della violazione contestata al ricorrente, attesa la mancanza della prova di essa e conseguentemente: annullare il verbale impugnato dichiarando l’illegittimità della sanzione pecuniaria e delle sanzioni accessorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si premette che nella redazione della presente sentenza viene esposta soltanto succintamente la parte relativa allo svolgimento del processo, per quanto previsto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., a seguito della modifica apportata dall’art. 45 comma 17 della Legge 19 giugno 2009 n. 69.

Instaurato il contraddittorio a seguito di decreto di fissazione dell’udienza notificato alle parti, l’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio



dimettendo fascicolo con la comparsa e i documenti, omettendo tuttavia di concludere.

All'udienza del 25.10.2017 compariva la sola parte ricorrente che discuteva e concludeva come da ricorso.

La causa veniva decisa, dandosi pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è ammissibile e fondato e va pertanto accolto.

La ricorrente contesta il verbale impugnato, sostenendo la non veridicità dei fatti così come descritti nel medesimo e comunque la mancanza di prova della violazione, frutto di una ricostruzione del fatto non rispondente al vero.

La stessa Amministrazione, nel proprio atto costitutivo, riconosce che la contestazione contiene inesattezze e lacune e che il verbale *"doveva essere integrato ... in maniera tale da comprendere esattamente la dinamica del sinistro stradale"*.

Di fronte a tale riconoscimento della resistente, che ha omesso di concludere, devono ritenersi incontestate le doglianze di parte ricorrente e dunque accoglibile il ricorso.

Si ritengono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese, stante la dubbiozza sostanziale della lite.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 561/2017 R.G., promossa da ~~#####~~ nei confronti del Comune di Adria, con ricorso depositato il 3.3.2017, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Rovigo in data 25.10.2017

IL FUNZIONARIO

Valerio Mata

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

- 7 NOV 11

IL CANCELLIERE

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. Patrizia Prando